

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell’ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	--	--

**VENTI ANNI DI CODICE DELL’AMBIENTE:
IL RUOLO DELLE REGIONI NELLA PROSPETTIVA DEL D.LGS. N. 152/2006**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell'ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	---

I) CENNI STORICI SULL'APPROVAZIONE E LE PRINCIPALI MODIFICHE DEL D.LGS. 152/2006

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), adottato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 88 del 14 aprile 2006 (Suppl. Ordinario n. 96) ed è entrato dunque in vigore il 29 aprile 2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda per cui tale data è stata posticipata al 12 agosto 2006.

Come delineato dall'articolo 1, il d.lgs. n. 152/2006 disciplina le materie seguenti:

- a) nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA);
- b) nella Parte Terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) nella Parte Quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) nella Parte Quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) nella Parte Sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

A queste si aggiunge, seppur non menzionata nel citato articolo 1, una parte Sesta bis (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale) introdotta solo con legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), sui c.d. ecoreati.

A voler, pertanto, riassumere la struttura “numerica” del decreto potremmo ricordare che lo stesso si compone di:

- Parti: 7 Parti principali, come descritte in precedenza;
- Titoli e Capi: circa 40 Titoli complessivi, i quali si dividono a loro volta in oltre 60 Capi;
- Articoli: il conto totale supera i 450 articoli, con numerazione formale che va dall'articolo 1 all'articolo 318-octies;
- Allegati: rappresentano la sezione tecnica e quantitativamente più corposa del decreto, sono raggruppati in base alla Parte del testo a cui fanno riferimento e contengono al loro interno decine di tabelle, elenchi e discipline tecniche specifiche.

Nel linguaggio comune ci si riferisce spesso al d.lgs. n. 152/2006 come “Codice dell'ambiente” o “Testo unico ambientale”, sebbene non siano mancate voci critiche¹ che ne hanno disconosciuto tale natura, tanto in ragione della mancata copertura di diversi ambiti fondamentali per la tutela ambientale (come le aree protette, il paesaggio, il governo del territorio, la tutela del clima e della biodiversità, l'inquinamento acustico ed elettromagnetico) quanto in relazione alla disciplina frammentata e priva di principi unitari che il decreto reca nelle materie dallo stesso affrontate.

Ciò, probabilmente, deriva anche dal fatto che il decreto è uno dei testi legislativi più stratificati e modificati dell'ordinamento italiano, a dimostrazione della “*natura sostanzialmente sperimentale che la disciplina ambientale finisce per assumere*”².

Anche, in questo caso, per tentare una classificazione delle principali modifiche sin qui intervenute, potremmo richiamare – in primo luogo – le rilevanti modifiche intervenute già

¹ Si veda, ad es., S. Grassi, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Giuffrè Editore, 2012, pp. 197-199.

² V. *ibidem*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell'ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	---

immediatamente dopo l'approvazione del Codice: non solo, infatti, il d.lgs. n. 152/2006 è stato oggetto di ampie modificazioni da parte del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ma addirittura l'intera Parte Seconda è stata abrogata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e sostituita dagli articoli 1, comma 2, e 4, comma 3, del medesimo decreto correttivo.

Successivamente, diversi interventi di revisione sono intervenuti a modificare, con omogeneità tematica, specifiche parti del Codice. In proposito si possono, ad esempio, ricordare:

- per quanto concerne le modifiche alla Parte Seconda, il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, ha riformato il sistema della VIA introducendo altresì il noto provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27 bis;
- per quanto concerne la Parte Terza, la definizione – con legge 28 dicembre 2015, n. 221 – dei distretti idrografici e delle Autorità di bacino distrettuali;
- quanto alla Parte Quarta, il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha – tra le altre cose – sistematizzato i criteri di priorità (il “ciclo”) di gestione dei rifiuti nonché quelli per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of waste*), oppure il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 166, che ha dato attuazione alle direttive UE 2018/851 e 2018/852 contenute nel c.d. Pacchetto europeo sull'economia circolare;
- infine, la Parte Quinta – con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – è stata profondamente trasformata in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – c.d. direttiva IED).

Infine, tra le modifiche di natura più “trasversale” appare utile ricordare anche il d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito in legge con l. 13 dicembre 2024, n. 191, intervenuto su diverse previsioni del Codice in materia di VIA (anche con particolare riguardo ai progetti PNRR-PNIEC), per la gestione della crisi energetica e della crisi idrica, o concernenti le competenze in tema di economia circolare, di bonifica di siti orfani e di gestione del rischio idrogeologico.

Dal punto di vista della reazione delle Regioni, l'introduzione – in più fasi – di questo imponente *corpus* normativo è stata foriera di un esteso contenzioso che ha più volte sollecitato il pronunciamento del Giudice delle leggi. In proposito, si possono richiamare due esempi in particolare.

In primo luogo, basti ricordare come un nutrito gruppo di Regioni (Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata) abbia direttamente impugnato il d.lgs. 152/2006 in via principale subito dopo la sua pubblicazione, contestando sia aspetti di natura trasversale concernenti la stessa struttura del decreto (per esempio in ordine al rispetto della legge delega) sia le previsioni riferite a singole materie o argomenti. Tali censure sono state esaminate e decise dalla Corte con diverse pronunce del 2009, tra le quali pare opportuno richiamare un significativo estratto della sentenza 225/2009 (sulle censure riferite all'intero testo del decreto) volto a ricordare il funzionamento del riparto di competenze in materia: *“secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adequati e non riducibili di*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell'ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	---

tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso”.

Una ulteriore pronuncia di rilievo è la sentenza n. 198/2018, con cui la Corte ha deciso i ricorsi proposti avverso il d.lgs. 104/2017 che ha profondamente riformato la Parte Seconda del Codice e ulteriormente definito il rapporto tra Stato e regioni in tale materia. Dopo aver, ad esempio, ricordato che *“deve essere smentito l’assunto delle ricorrenti secondo cui la disciplina della VIA realizzerebbe un intreccio inestricabile di materie. Se è vero, infatti, che sono sicuramente incise competenze regionali, come è insito nella natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», l’intervento statale ha un complessivo e prevalente intento di riforma di un procedimento funzionale alla salvaguardia ambientale”*, il Giudice costituzionale ha ribadito che *“L’ambiente è un valore «costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [però] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le sentenze n. 66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale nella materia della tutela dell’ambiente «“viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007)”*.

II) LE COMPETENZE REGIONALI DEFINITE DAL CODICE IN ALCUNI SETTORI STRATEGICI DELLA TUTELA AMBIENTALE

Come evidenziato nel paragrafo che precede, la giurisprudenza costituzionale ha nel tempo delineato il rapporto tra l’esercizio delle concorrenti ma distinte competenze di Stato e Regioni nella materia trasversale dell’ambiente riconoscendo come, da un parte, *“sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, di esercitare le proprie competenze dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso”³.*

In tale scenario, il sistema del Codice dell’ambiente – premessa la puntuale definizione delle estese competenze statali in materia – regola tale rapporto riconoscendo alle Regioni sia

³ V. Costato L., Pellizzer F., *Commentario breve al Codice dell’ambiente*, CEDAM, 2012, pp. 38-39. Peraltro, appare interessante ricordare come il medesimo estratto ricordi altresì che la materia ambientale *“ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente, e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso”*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell'ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	--

ulteriori competenze legislative⁴, sia – soprattutto – vaste competenze di livello amministrativo.

Sotto il primo profilo, per esempio, l'articolo 7 del d.lgs. 152/2006, al comma 7, stabilisce che Regioni e Province Autonome *“disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA”*, sulla base dei criteri delineati nel medesimo comma. Si tratta, in ogni caso, di una competenza comunque *“vincolata”*⁵ al rispetto dei principi del Codice, che – come ricorda lo stesso articolo 3 bis (Principi sulla produzione del diritto ambientale) – rappresentano *“i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario”*.

Sotto il secondo profilo, è possibile affermare che il concreto assetto delle competenze regionali in ciascuna materia disciplinata dal Codice dipende – tra i vari fattori – anche dalle peculiarità dell'argomento di volta in volta trattato. Di seguito saranno esaminati tre esempi principali: valutazioni ambientali, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e tutela delle risorse idriche.

In linea generale, è bene ricordare come – in ogni caso – il riconoscimento di un ampio ruolo alle amministrazioni regionali sia, anche nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, inevitabile e più volte richiamato all'interno del Codice. Basti pensare che il termine *“Regione”/“regionale”* ricorre, nel testo del d.lgs. 152/2006, circa un migliaio di volte.

II.a) Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Come ricordato in precedenza, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) sono disciplinate dalla Parte Seconda del Codice, che offre un esempio particolarmente articolato di organizzazione delle competenze in materia ambientale.

Per quanto concerne il ruolo regionale, si può anzitutto notare come tale organizzazione differisca in base allo strumento di valutazione considerato: per esempio, se – ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 152/2006 – in materia di VAS le competenze tra Stato e regioni sono ripartite seguendo un *“criterio di corrispondenza del livello territoriale tra attività pianificatoria e valutativa”*, nel caso della VIA tali competenze sono articolate *“in base ai singoli progetti”*, come puntualmente esemplificati negli Allegati alla Parte Seconda del

⁴ O riconoscendo le competenze dalle stesse esercitare in materie strettamente collegate con quelle oggetto del d.lgs. 152/2006. Per esempio, l'articolo 6, comma 17, del medesimo decreto stabilisce che *“Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare”*.

⁵ O *“a carattere sostanzialmente ‘attuativo-integrativo’”* come sottolineato da Cecchetti, M., *La riforma dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale tra d.lgs. n. 104 del 2017 e Corte costituzionale n. 198 del 2018*, in *Federalismi*, n. 1/2019, p. 8.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell'ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	---

Codice stesso⁶ anche in considerazione dei rispettivi impatti potenziali. In senso analogo sono organizzate anche le competenze al rilascio dell'AIA.

Inoltre, mentre per VIA e VAS di competenza statale l'organo deputato a pronunciarsi è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), a livello regionale gli articoli 7 e 7 bis rimettono alle Regioni la possibilità di delineare criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e le regole procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza, ferma restando la necessità che l'autorità competente corrisponda alla *“pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”*. La giurisprudenza amministrativa ha poi sottolineato la necessità che tale fissazione di competenze sia *“compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di autorità competente”*, non potendo diversamente tale autorità essere individuata in relazione al singolo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 133/2011).

Una progressiva *“razionalizzazione”* delle competenze che, nel sistema della Parte Seconda del Codice successiva alla riforma del 2017, è resa ancor più evidente dalla rilevanza assunta dal modello del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché dalla necessità sempre più stringente di garantire speditezza dei tempi procedurali, soprattutto per alcune tipologie di interventi (come quelli realizzati in ambito PNRR o PNIEC).

Progressiva razionalizzazione che, tuttavia, risulta aver condotto ad una corrispondente riduzione dei margini di intervento regionali, seppur – sin qui – non censurata dal Giudice delle leggi, in quanto ritenuta *“funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti”* nonché rispondente a quanto richiesto dalla normativa sovranazionale (sentenza n. 198/2018).

II.b) Rifiuti e bonifica di siti contaminati

All'interno della Parte Quarta del Codice dell'ambiente, per la materia rifiuti, le rispettive competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni sono puntualmente individuate dagli articoli da 195 a 198.

Dal punto di vista regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 196 del d.lgs. 152/2006, si possono sottolineare – in particolare – la rilevanza dell'attività di pianificazione e di gestione delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti.

Come è noto, l'attività di pianificazione si concretizza nell'approvazione – tramite atto amministrativo (come espressamente previsto dall'articolo 199 del Codice) – dei piani regionali di gestione dei rifiuti⁷, uno degli atti senz'altro più complessi che l'amministrazione possa trovarsi a predisporre ed istruire all'esito di un procedimento molto articolato.

⁶ Un richiamo a tale distinzione si deve a Rottgen D.A., Fari A., *Codice dell'Ambiente Commentato*, Gruppo 24 Ore, 2022, p. 14.

⁷ Nel caso della Regione Toscana, il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare”* (PRB-PREC) è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 gennaio 2025, n. 2, all'esito di una complessa istruttoria (l'atto era stato adottato con deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 68).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell’ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	---

Il sistema delle competenze in materia di bonifica dei siti contaminati, invece, fa principalmente capo a quanto previsto dall’articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006.

In proposito si può ricordare come, per lungo tempo, la Corte costituzionale abbia ritenuto (cfr. sentenze nn. 189/2021 e 160/2023) non delegabili agli enti locali (Comuni) le competenze assegnate alla Regione in tema di autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti e in tema di bonifiche.

A fronte delle criticità operative via via emergenti in conseguenza di tale rigida impostazione, lo stesso legislatore nazionale è intervenuto ad affermare – non modificando il Codice dell’ambiente, ma con l’articolo 22 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto “Omnibus”), convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136 – che alcune funzioni amministrative possono invero essere conferite dalle Regioni agli enti locali e segnatamente *“le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, facendo altresì salvi i trasferimenti già precedentemente disposti.

La Regione Toscana si è avvalsa di tale facoltà e, con legge regionale 2 agosto 2024, n. 35, ha conferito ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis del d.lgs. 152/2006 che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune.

Non si può non ricordare, in ogni caso, come la gestione e la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di bonifica comportano l’impiego di notevoli risorse umane, economiche ed organizzative, che spesso richiedono comunque una rilevante attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché di supporto tecnico-amministrativo⁸ da parte della Regione “delegante”.

II.c) Difesa del suolo e gestione delle risorse idriche

Nel paragrafo che precede non si è volutamente menzionata la disciplina che la Parte Quarta riserva all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Si tratta, infatti, per certi aspetti, di una disciplina che presenta delle analogie con quella prevista dalla Parte Terza, Sezione Terza, del Codice per la gestione del servizio idrico integrato (SII). In quest’ultima materia – ai sensi degli articoli 147 e seguenti del Codice – spetta alle Regioni definire gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed il relativo ente di governo (EGATO).

Tutta l’organizzazione del servizio che ne consegue, da parte delle Regioni, coinvolge profili che non appaiono limitati alla materia ambientale, che concorrono a circoscrivere

⁸ Così l’articolo 1 della legge regionale Toscana 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998). Per quanto concerne il supporto all’esercizio delle competenze provinciali, invece, è stato istituito – nel sistema della legge regionale sui rifiuti, legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 – un Ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati, la cui operatività è stata recentemente prorogata sino al 31 dicembre 2026.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell’ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	--

ulteriormente le competenze regionali: in proposito basti richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale (*ex multis*: Corte cost. 231/2020, 173/2017, 93/2017, 160/2016, 32/2015, 62/2012, 246/2009) che ha riconosciuto al SII la natura di *species* peculiare della nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica, attribuito alla competenza statale in materia sia di «tutela dell’ambiente» sia di «tutela della concorrenza» (sentenze n. 32/2015 e n. 62/2012; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 1115/2024).

In proposito il Giudice delle leggi ha precisato (si veda, ad esempio, la pronuncia n. 117/2015) che *“spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente stabilire, sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, sia il procedimento di determinazione della tariffa (sentenza n. 246 del 2009)”* mentre *“non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato (sentenze n. 228 del 2013 e n. 62 del 2012)”* dal momento che – come previsto dal richiamato articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006 – tale funzione è attribuita all’ente di governo dell’ambito nella gestione degli affidamenti.

Lo stesso Giudice amministrativo, peraltro, ha altresì ricordato che in tale materia vige *“un principio di ordine generale, anche testualmente espresso (cfr. art. 149-bis, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica ed accentrata costituisce la regola (arg., oltre che dal richiamato art. 149-bis, anche dall’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione (arg. da 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006)”*.

Si tratta, con tutta evidenza, di un ulteriore esempio di difficile convivenza tra l’esercizio delle competenze statali e declinazione delle limitate competenze regionali in relazione con le specifiche esigenze dei territori, rispetto ai quali la Regione si trova sovente a dover costruire un difficile compromesso.

III) CONCLUSIONI: TRA PROFILI APPLICATIVI ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questo richiamo ad alcuni tratti salienti del d.lgs. 152/2006 pone in evidenza come il Codice dell’ambiente – in questo primo ventennio di applicazione – sia divenuto una “galassia” normativa in continua espansione e non sempre in agevole convivenza con le competenze riconosciute alle Regioni e alle altre amministrazioni che vi gravitano attorno.

All’esito di questa osservazione si condividono alcuni spunti di riflessione conclusivi che possono essere così sintetizzati:

- i. si può affermare che il d.lgs. 152/2006 avrebbe necessità di essere aggiornato e riorganizzato, ma la strada per superare il metodo delle numerose e continue modifiche parziali appare in salita. La *“Commissione per la revisione della normativa ambientale di cui al Dlgs 152/2006”* di 33 esperti del settore, istituita con d.m. 25 gennaio 2024, n. 36, ha concluso i propri lavori ma lo schema di legge delega non è stato sin qui adottato ed i relativi contenuti non sono noti;
- ii. una esigenza correlata alla riforma del Codice dell’ambiente è rappresentata dall’opportunità di ridurre il contenzioso che da oltre vent’anni coinvolge Stato e Regioni in relazione alla materia ambientale: una quota tutt’altro che irrilevante delle decisioni della Corte costituzionale è riferibile all’articolo 117, comma secondo, lettera s) Cost. e allo stesso d.lgs. n. 152/2006;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Alice Simonetti – Regione Toscana Venti anni di Codice dell’ambiente: il ruolo delle Regioni nella prospettiva del d.lgs. n. 152/2006
---	---	--

- iii.ogni ipotesi di revisione del Codice non potrà che tener conto e anzi lavorare ad un migliore coordinamento tra la legge nazionale e il ruolo delle fonti di livello europeo ed internazionale, con il loro crescente interventismo;
- iv.una delle sfide principali, che inevitabilmente coinvolgerà anche il Codice, sarà rappresentata nella regolazione delle “nuove frontiere” della materia della tutela dell’ambiente, per le quali non si rileva ancora – soprattutto nell’ordinamento interno – una disciplina organica, che tenga conto anche delle modifiche nel frattempo intervenute sull’articolo 9 della Costituzione (revisione 2022). Si possono citare, per esempio, temi come la transizione ecologica (*Green Deal*) e valorizzazione delle fonti di produzione di energia da fonti rinnovabili, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, regolamento europeo sul ripristino della natura.